



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

*“Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
15 luglio 2022, n. 222.”*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 1, commi 14 e 15, legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

VISTA, altresì, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, recante “Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021);

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 luglio 2022 n. 222 (registrato dalla Corte dei Conti in data 5 settembre 2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 246 del 20 ottobre 2022, recante “Modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E”;

CONSIDERATO che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea da inquadrarsi nell'ambito del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 (di seguito Regolamento generale di esenzione), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTI, in particolare, gli articoli 36 e 37 del citato Regolamento generale di esenzione che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea;

VISTO, inoltre, l'articolo 8 del Regolamento generale di esenzione in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato;

CONSIDERATO che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del Regolamento generale di esenzione, occorre fare riferimento,

in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia più evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonché all'intensità di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti;

VISTO l'articolo 10, comma 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilità della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al Regolamento stesso;

VISTO il Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo;

VISTO il regolamento n. 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 luglio 2022, n. 241 recante sistema di riqualificazione elettrica dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali L, M ed N1, ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (R.N.A.);

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

CONSIDERATO che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione è la società CONSAP S.p.A. (d'ora innanzi CONSAP o il Soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande, della fase istruttoria delle stesse e dei pagamenti alle imprese risultanti ammesse alle sovvenzioni dirette previste dalla misura in parola;

DECRETA

Articolo 1 (Finalità)

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità operative della misura di incentivazione di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 luglio 2022, n. 222 (di seguito D.M. n. 222/22), con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di accantonamento e di rendicontazione, nonché all'istruttoria procedimentale.

Articolo 2 (Modalità di funzionamento)

1. L'istruttoria è suddivisa in due fasi distinte e successive:

a) la fase di accantonamento, finalizzata ad assegnare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base di quanto dichiarato nella domanda e del contratto - sia concluso sia oggetto di proposta ricevuta dall'impresa istante - di acquisto o di locazione finanziaria o di acquisto con riservato dominio dell'autobus oggetto dell'investimento, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3;

b) la fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale le imprese, la cui domanda è stata ammessa con e senza riserva, hanno l'onere di fornire, a pena di decadenza, prova del pagamento di almeno una parte del corrispettivo previsto dal predetto contratto di acquisto o delle rate, in scadenza entro il 20 settembre 2023, previste dai citati contratti di locazione finanziaria o di acquisto con patto di riservato dominio, secondo quanto previsto dall'articolo 4. Le imprese, che nella domanda dichiarino di aver provveduto o di voler provvedere alla radiazione per rottamazione di autobus di classe inferiore a euro VI, hanno, altresì, l'onere di fornire la prova dell'avvenuta rottamazione indicando la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2. La rottamazione dell'autobus di classe inferiore a euro VI, che sia nella disponibilità dell'impresa almeno dal 20 ottobre 2021, deve avvenire nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2022 e il 20 settembre 2023.

2. L' "incentivo massimo pari" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), punti 2 e 3, D.M. n. 222/22 è da intendersi come "incentivo pari".

3. Qualora, nel corso delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, il Soggetto gestore dovesse rilevare mancanze, irregolarità non sanabili oppure accertare, tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il superamento dei limiti, ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi o a parte di essi. In questo caso, l'importo precedentemente assegnato nel corso della fase di accantonamento torna nell'ammontare delle risorse disponibili. Pertanto, per interpretazione sistematica del D.M. n. 222/22, il rinvio operato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), D.M. n. 222/22, all' "articolo 2, comma 3", costituisce un mero refuso e deve, invece, intendersi quale rinvio all' "articolo 2, comma 2".

4. Il Soggetto gestore procede all'aggiornamento dei contatori delle somme accantonate per ciascuna delle quattro aree di investimento di cui all'articolo 3, comma 1, D.M. n. 222/22, la cui entità ancora utilizzabile viene pubblicata, in termini percentuali, sull'apposita piattaforma informatica realizzata dal Soggetto gestore e raggiungibile dal sito «<https://www.autobusaltasostenibilita.consap.it>».

5. Con la piattaforma informatica di cui al comma 4 si provvede:

I. all'acquisizione delle domande di incentivo;

II. all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi concedibili a favore delle imprese istanti in funzione delle domande presentate, con corrispondente decurtazione dall'importo del fondo ancora disponibile per ciascuna area di investimento;

III. all'acquisizione della documentazione ai fini della rendicontazione e delle altre verifiche normativamente previste;

IV. alla riassegnazione degli importi accantonati, rispetto ai quali, ai sensi del comma 3, siano venuti meno i presupposti del medesimo accantonamento, con possibilità di procedere con lo "scorrimento" dell'elenco cronologico delle istanze.

6. Quando, a seguito degli accantonamenti, le risorse finanziarie disponibili risultano esaurite, le domande presentate successivamente sono ammesse con riserva. Nel caso dello "scorrimento" di cui al punto IV del comma 5 le domande ammesse con riserva sono istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse nuovamente disponibili.

7. Il Soggetto gestore, conclusa la fase di cui al comma 1, lettera a), comunica alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 3, D.M. 222/22, per ciascuna area di investimento, l'entità delle risorse accantonate e l'elenco delle imprese la cui domanda è stata ammessa con e senza riserva. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 3, lettere a) e b), comma 1, D.M. 222/22 può essere rimodulata, su proposta della Commissione, con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle domande presentate, si rendano disponibili risorse a favore di un'area in cui le stesse non risultino sufficienti.

Articolo 3

(Termini, modalità di compilazione e di presentazione delle domande)

1. Ai fini dell'ammissione agli incentivi di cui al D.M. n. 222/22, possono inoltrare domanda le imprese autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone iscritte al Registro elettronico nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

2. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma raggiungibile all'indirizzo «<https://www.autobusaltasostenibilita.consap.it>» ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da un suo delegato. Il rappresentante legale o un suo delegato dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, tra l'altro: la data del contratto o della proposta ricevuta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e l'importo - IVA esclusa - del corrispettivo ivi previsto. Inoltre, il soggetto istante dichiara l'eventuale radiazione per rottamazione, già avvenuta dal 20 ottobre 2022 o da effettuare entro il 20 settembre 2023, di un autobus di classe inferiore ad euro VI.

3. Gli investimenti incentivabili sono solo quelli oggetto di contratto concluso o di proposta ricevuta dall'impresa a decorrere dal 21 ottobre 2022. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate dalle ore 12:00 del 6 marzo 2023 alle ore 12:00 del 5 aprile 2023. Ai fini della formazione dell'ordine di accantonamento delle risorse disponibili è rilevante la data e l'ora di presentazione della domanda tramite la predetta piattaforma, ove è possibile reperire tutte le informazioni tecniche utili per la compilazione della suddetta domanda e la guida operativa.

4. All'interno di ciascuna area di investimento un'impresa ha diritto a presentare una sola domanda di incentivo, anche per più autobus. Nel periodo di apertura della Piattaforma di cui al comma 3, è possibile annullare una domanda precedentemente inoltrata e successivamente presentare, secondo le modalità di cui al comma 2, una nuova domanda. La presentazione della nuova domanda per la medesima area comporta anche il nuovo posizionamento dell'impresa nell'ordine cronologico di ricezione delle istanze.

Articolo 4 (Fase di rendicontazione)

1. Nella fase di rendicontazione tutte le imprese di cui all'art. 3, comma 1, che hanno presentato domanda secondo le modalità di cui all'art. 3, commi 2 e 3, forniscono, a decorrere dalle ore 12 dell'8 giugno 2023 ed entro le ore 16 del 29 settembre 2023, utilizzando la medesima piattaforma [«https://www.autobusaltasostenibilita.consap.it»](https://www.autobusaltasostenibilita.consap.it), oltre alla documentazione tecnica di cui all'articolo 5, la seguente documentazione:

- a) contratto di acquisto, recante data successiva al 20 ottobre 2022, concluso in Italia, di un autobus rientrante nell'area di investimento per la quale si è proposta la domanda;
- b) contratto di locazione finanziaria o di patto di riservato dominio, con relativo piano di ammortamento, di un autobus rientrante nell'area di investimento per la quale si è proposta la domanda, recante data successiva al 20 ottobre 2022;
- c) fattura debitamente quietanzata oppure attestazione dei bonifici bancari effettuati dall'impresa istante a favore della società proprietaria dell'autobus o altra idonea documentazione, attestanti il pagamento del corrispettivo o delle rate in scadenza entro il 20 settembre 2023 come da piano di ammortamento.

2. In tale fase di rendicontazione le imprese, altresì, producono:

- a) le dichiarazioni sostitutive, sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come da allegati nn. 1 e 2 del presente decreto, necessarie ai fini delle verifiche antimafia previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, qualora l'incentivo per impresa sia pari o superiore a 150.000,00 euro;
- b) dichiarazione sostitutiva di fatto notorio, sottoscritta ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al rispetto della legge 13 agosto 2010, n. 136, come da allegato n. 3 del presente decreto.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, le domande che non vengono rendicontate decadono, determinando la riassegnazione delle risorse precedentemente accantonate al fondo pertinente all'area per la quale è stata presentata la domanda decaduta e conseguentemente lo scorrimento dell'elenco delle imprese istanti.

4. Ove il contratto di compravendita sia redatto in lingua straniera, è fornita, a pena di esclusione, la relativa versione tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000.

5. Sono ammissibili esclusivamente le acquisizioni di autobus nuovi di fabbrica. Non sono ammissibili le acquisizioni di autobus effettuate all'estero, ovvero immatricolati all'estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri "zero".

Articolo 5

(Documentazione tecnica da produrre in fase di rendicontazione)

1. Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti tecnici degli autobus nuovi di fabbrica di cui all'articolo 3, comma 1, D.M. n. 222/22, le imprese istanti producono il Documento Unico di Circolazione dell'autobus o, in alternativa, producono l'istanza di immatricolazione, debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile, recante gli estremi dell'omologazione dell'autobus, oppure producono il contratto di acquisto effettuato tra la società finanziatrice e il fornitore in caso di locazione finanziaria o patto di riservato dominio.
2. Qualora le imprese abbiano richiesto la maggiorazione per rottamazione di cui all'articolo 3, comma 2, D.M. n. 222/22, producono il certificato di rottamazione che deve essere avvenuta nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2022 ed il 20 settembre 2023 oppure la dichiarazione di presa in carico dei suddetti autobus da parte dell'impresa di demolizione.

Articolo 6

(Soggetto gestore)

1. Il Soggetto gestore svolge le attività istruttorie nonché le verifiche mediante il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, così come definite con la specifica convenzione conclusa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica e alla sua gestione, alla gestione e all'istruttoria del flusso documentale sia nella fase di accantonamento che in quella di rendicontazione - tramite la medesima piattaforma - e alla relativa archiviazione. Il Soggetto gestore procede, altresì, all'aggiornamento dell'elenco cronologico delle domande ammesse e di quelle ammesse con riserva per ciascuna area di investimento, nonché alla liquidazione degli incentivi.
2. È fatta salva la facoltà del Soggetto gestore di chiedere chiarimenti e integrazioni anche documentali tramite apposita comunicazione all'indirizzo pec indicato dall'impresa istante. L'impresa, entro dieci giorni, fornisce i chiarimenti richiesti, mediante il caricamento di documentazione sulla piattaforma «<https://www.autobusaltasostenibilita.consap.it>». Decorso inutilmente tale termine il Soggetto gestore procede ai sensi del comma 3.
3. Il Soggetto gestore sottopone gli esiti dell'istruttoria alla Commissione di cui all'articolo 5, comma 3, D.M. n. 222/22, per la relativa validazione.
4. La Commissione, qualora sia rispettato quanto previsto dal presente decreto, valida gli esiti dell'istruttoria effettuata dal Soggetto gestore e propone l'accoglimento delle domande al Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
5. Il Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto adotta, con proprio decreto, per ciascun'area di investimento, i piani di riparto delle risorse assegnate alle imprese la cui domanda è stata ammessa. Tale decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Articolo 7

(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la potestà dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione degli incentivi. Qualora emergano gravi irregolarità, anche in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese ovvero nel

caso di violazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, del D.M. n. 222/22, l'Amministrazione procede, in via di autotutela, con l'annullamento del provvedimento di concessione e intima la restituzione dell'incentivo erogato.

2. Al fine di garantire l'effettività di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.M. n. 222/22, l'Amministrazione, avvalendosi del C.E.D. del Dipartimento per la mobilità sostenibile, provvede all'inserimento di appositi ostativi informatici per impedire il cambio di intestazione dei veicoli in violazione del vincolo di inalienabilità.

Articolo 8 **(Pubblicità)**

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella sezione dedicata all'autotrasporto, e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Vito Di Santo)